

3. La Carta dei diritti del bambino nato prematuro

La **'Carta dei diritti del bambino nato prematuro'** rappresenta la pronta risposta italiana alla *'call to action'* del Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon il quale, il 22 Settembre 2010, ha presentato all'Assemblea Generale dell'ONU la Strategia Globale per la Salute delle Donne e dei Bambini in occasione della quale ha dichiarato: *"è adesso il momento di unire le forze in un impegno congiunto"*. Tale Strategia impegna le Nazioni Unite a stimolare e coordinare gli sforzi di Governi, organizzazioni, imprese e società civile per il miglioramento della salute delle donne e dei bambini di tutto il mondo.

Proprio ispirandosi a queste indicazioni condivise dalla comunità internazionale, la *'Carta del bambino nato prematuro'* - nata dalla collaborazione tra Istituzioni, Associazioni di genitori, mondo accademico, comunità Scientifica e impresa privata - si pone come obiettivo di far riconoscere dalle Istituzioni il diritto prioritario dei neonati prematuri di usufruire nell'immediato e nel futuro del massimo livello di cure e di attenzioni congrue alla loro condizione.

Art. 1 – *Il neonato prematuro deve, per diritto positivo, essere considerato una persona.*

Art. 2 – *Tutti i bambini hanno diritto di nascere nell'ambito di un sistema assistenziale che garantisca loro sicurezza e benessere, in particolare nelle condizioni che configurino rischio di gravidanza/parto/nascita pretermine, di sofferenza feto-neonatale e/o di malformazioni ad esordio postnatale.*

Art. 3 – *Il neonato prematuro ha diritto ad ogni supporto e trattamento congrui al suo stato di salute e alle terapie miranti al sollievo dal dolore. In particolare ha diritto a cure compassionevoli e alla presenza dell'affetto dei propri genitori anche nella fase terminale.*

Art. 4 – *Il neonato prematuro ha diritto al contatto immediato e continuo con la propria famiglia, dalla quale deve essere accudito. A tal fine nel percorso assistenziale deve essere sostenuta la presenza attiva del genitore accanto al bambino, evitando ogni dispersione tra i componenti il nucleo familiare.*

Art. 5 – *Ogni neonato prematuro ha diritto ad usufruire dei benefici del latte materno durante tutta la degenza e, non appena possibile, di essere allattato al seno della propria mamma. Ogni altro nutriente deve essere soggetto a prescrizione individuale quale alimento complementare e sussidiario.*

Art. 6 – *Il neonato prematuro ricoverato ha il diritto di avere genitori correttamente informati in modo comprensibile, esaustivo e continuativo sull'evolvere delle sue condizioni e sulle scelte terapeutiche.*

Art. 7 – *Il neonato prematuro ha il diritto di avere genitori sostenuti nell'acquisizione delle loro particolari e nuove competenze genitoriali.*

Art. 8 – *Il neonato prematuro ha diritto alla continuità delle cure post-ricovero, perseguita attraverso un piano di assistenza personale esplicitato e condiviso con i genitori, che coinvolga le competenze sul territorio e che, in particolare, preveda, dopo la dimissione, l'attuazione nel tempo di un appropriato follow-up multidisciplinare, coordinato dall'equipe che lo ha accolto e curato alla nascita e/o che lo sta seguendo.*

Art. 9 – *In caso di esiti comportanti disabilità di qualsiasi genere e grado, il neonato ha il diritto di ricevere le cure riabilitative che si rendessero necessarie ed usufruire dei dovuti sostegni integrati di tipo sociale, psicologico ed economico.*

Art. 10 – *Ogni famiglia di neonato prematuro ha il diritto di vedere soddisfatti i propri speciali bisogni, anche attraverso la collaborazione tra Istituzioni ed Enti appartenenti al Terzo Settore.*